

(N. 425)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOERI, MEDICI, CONTI, BOCCONI, GASPAROTTO, FILIPPINI,
MACRELLI, MOMIGLIANO, BERGMANN, SALOMONE, CARELLI, DE LUCA,
e CANALETTI GAUDENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1949

Provvedimenti in difesa dell'apicoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia è presentemente disciplinata nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079 (*Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre n. 281) convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura, e del relativo Regolamento di cui al regio decreto 17 marzo 1927, n. ~~814~~ 614.

Entrambi questi provvedimenti legislativi trovano la loro lontana origine nei voti espressi nel 1920 dal Congresso nazionale di Trieste della Federazione apistica italiana di Ancona e nei successivi studi compiuti da una commissione di tecnici d'intesa col Ministero dell'agricoltura. La legge n. 562 mirava, soprattutto, alla protezione del nostro patrimonio apistico contro le malattie dell'alveare ed alla tutela della purezza della nostra *ligustica*, attraverso il raggruppamento degli apicoltori in consorzi apistici provinciali.

Che tutto ciò meritasse, sin da allora, una tutela giuridica completa, già in atto nelle principali Nazioni del mondo, è dimostrato dai rilievi statistici che, a partire dal 1872, si

ritrovano nei vari censimenti a ciò predisposti i quali, sebbene forse inficiati dalla istintiva diffidenza dell'uomo della campagna (onde sono senz'altro da ritenere sempre inferiori alla realtà nelle loro espressioni numeriche), offrono tuttavia elementi obiettivi degni di considerazione.

Dal lontano censimento del 1872 (Ministero agricoltura, industria e commercio — *Relazione sulle condizioni dell'agricoltura in Italia* — vol. II, 1879), si apprende che gli apicoltori erano 14.497, gli alveari razionali 6.728, i rustici 89.239, con un totale quindi di 95.967 colonie. Dovevano trascorrere 56 anni prima di avere, col censimento del 1928, dati meno approssimativi e più aderenti al vero. Gli è che, nel frattempo, i metodi razionali di allevamento, le pubblicazioni, le traduzioni di opere straniere, la stampa periodica, si erano diffusi nel nostro paese. Numerose associazioni, locali e provinciali, erano sorte ovunque, e tre a carattere nazionale: l'Associazione centrale d'incoraggiamento per l'apicoltura in Italia, in Milano, dal 1867 al 1919; la Federazione

apistica italiana in Ancona, dal 1904 al 1930; la Sezione apicoltori italiani presso la Confederazione nazionale fascista apicoltori, Roma, dal 1927 alla fine del fascismo.

A cura di codeste Associazioni, ben quindici congressi nazionali, a partire dal 1871, si erano tenuti in varie città d'Italia, ed il sedicesimo, che ha avuto luogo in Ancona dal 25 al 27 ottobre 1947, ha dato vita alla Federazione apistica nazionale italiana (F. A. N. I.) di cui al presente progetto.

Dal censimento del 1928 (« Nuovi Annali dell'Agricoltura », anno IX, 1929), risulta che gli apicoltori erano saliti alle 114.251 unità, con complessivi alveari 632.325 (razionali 309.123 e rustici 323.202) e con una produzione di q.li 23.154,79 di miele e 2.062,59 di cera; cifre, queste ultime in ispecie, per le ragioni già dette, del tutto inattendibili, avuto riguardo al numero degli alveari ed alla produzione minima unitaria presumibile.

L'altro accertamento compiuto dal Ministero cinque anni dopo, nel 1933, non rivela mutamenti sostanziali, salvo che nelle dichiarazioni relative alla produzione: quella del miele appare triplicata (q.li 62.859,67) e quella della cera raddoppiata (q.li 4.499,58). Gli apicoltori in questo censimento risultarono 113.748 e gli alveari 646.237 (razionali 306.700, rustici 340.537).

Dopo la fine della seconda guerra mondiale l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (UNSEA) ha tentato di ricomporre una statistica del nostro patrimonio apistico, e ce ne offre i dati, che esso stesso dichiara del tutto provvisori (*Bollettino mensile d'informazioni*, anno II, luglio 1948, n. 7), e quindi privi di ogni fiducia, specie quelli relativi al numero degli apicoltori, che risulterebbero discesi a 51.218, con 520.922 alveari, dei quali 419.696 razionali e 101.226 rustici, con una produzione dichiarata di 48.642 quintali di miele e 1.827,50 quintali di cera.

Come abbiamo ricordato, dopo la guerra gli apicoltori hanno ricostituito la loro Federazione nazionale, che risiede in Ancona, e chiedono una radicale e sostanziale riforma della vigente legislazione apistica fascista.

* * *

Il progetto, che viene ora all'esame delle Camere, si compone di IX Titoli e di 44 articoli, nei quali tutti i problemi che interessano la materia sono affrontati dall'organizzazione degli apicoltori alla difesa contro le malattie, dalla tutela della razza di api all'uso razionale degli anticrittogamici, al commercio del miele, alla lotta contro l'apicidio, alle tassazioni, ecc.

Esso è dominato dal concetto che (articolo 34) « l'esercizio dell'apicoltura è considerato di interesse nazionale in quanto essenziale all'incremento della produzione agricola ».

Il Titolo I, che tratta degli organi preposti alla difesa dell'apicoltura, introduce, a sensi della vigente costituzione, il sistema democratico nella formazione dei Consorzi, dei loro organi direttivi e degli organi direttivi della Federazione nazionale. E, pur riservando al Ministero per l'agricoltura e le foreste la suprema tutela del patrimonio apistico nazionale attraverso la Federazione nazionale ed i Consorzi provinciali con l'intervento di un rappresentante nel Consiglio nazionale della Federazione (articolo 14, lettera *b*) e la vigilanza sulle gestione della Federazione (articolo 12) e dei Consorzi (articolo 5), garantisce la massima autonomia agli associati, per cui la nomina delle cariche non scende più, come nella vigente legge fascista, dall'alto, ma promana dal libero voto degli apicoltori.

A tale scopo, l'ingerenza del Prefetto nella vita dei Consorzi provinciali, che nella legge tuttora vigente e relativo regolamento è continua, pressante, al punto da soffocare l'attività consortile e renderne, in alcuni casi, praticamente impossibile il funzionamento, viene nel presente progetto contenuta entro quei limiti che dipendono dalla riconosciuta superiore tutela, e non va oltre.

Allo stesso criterio il Progetto si attiene per quanto riguarda l'ingerenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dei Veterinari provinciali (articolo 8), la quale è ovviamente preminente là dove i Consorzi non esistono e sino alla loro costituzione.

Libera è la formazione dei Consorzi e diventa obbligatoria soltanto (articolo 4) quando lo

richieda il superiore interesse dell'apicoltura, a giudizio degli organi competenti.

Codesti superiori interessi e gli scopi stessi che si propone la presente legge verrebbero praticamente frustrati se tutti indistintamente gli apicoltori non fossero strettamente tenuti all'osservanza delle norme e degli obblighi stabiliti (articoli 6 e 9).

Particolare rilievo ed importanza assume nel progetto la figura dell'Ispettorato apistico (articolo 16 e 17), al quale, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, perchè a lui, in sostanza, spetta la sorveglianza circa l'applicazione e l'esatta osservanza di tutte le norme legislative, ed in special modo di quelle relative alla lotta contro le malattie delle api (Titolo III), per cui da lui si esige una particolare competenza tecnica.

Organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero per l'agricoltura e le foreste e della Federazione nazionale, rimane l'Istituto nazionale di apicoltura presso l'Istituto di zooteculture dell'Università degli Studi di Bologna (articolo 23), che trae le sue origini (gennaio 1922) dalla Federazione apistica italiana di Ancona, ebbe la sua sistemazione definitiva nel gennaio del 1931 e venne eretto in Ente morale in data 20 marzo 1938, sotto l'alta vigilanza del Ministero, che provvede al suo funzionamento (articolo 25) con i fondi iscritti in un apposito capitolo del bilancio. L'Istituto, per la sua attrezzatura, è senza dubbio uno dei migliori, se non il migliore d'Europa.

Alla difesa della razza di api provvedono i due articoli 31 e 32 del Titolo IV, mediante i divieti di importazione di razze di api diverse dalla *ligustica* nel territorio continentale, e della stessa *ligustica* nelle Isole per il rispetto della razza ivi predominante (*sicula*), e con la creazione di « zone di protezione » attorno

agli allevamenti di api regine di riconosciuta importanza nazionale, affinchè non si verifichino fecondazioni ad opera di fuchi di razze diverse.

Il divieto dei trattamenti alle piante (articolo 33) con sostanze velenose per le api (come arseniato di piombo, DDT, ecc.) dall'inizio della fioritura alla completa caduta dei petali, mentre, secondo accertamenti scientifici ormai sicuri, giova alla frutticoltura, elimina una delle principali cause di mortalità delle api nelle zone coltivate a frutteto.

Il Titolo VI, che disciplina le distanze fra gli apiari e l'esercizio dell'apicoltura nomade, che interessa vaste zone dell'Italia centrale e della Valle Padana Subalpina, nel mentre armonizza i rapporti fra gli allevatori ed elimina le interferenze ed il sovraccarico delle zone, vuole rendere possibile un razionale, graduale sfruttamento delle risorse nettariere su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 38 e i seguenti del Titolo VII mirano alla tutela degli interessi del consumatore, colpendo le frodi e garantendo la genuinità del prodotto anche nei riguardi di speciali qualità di miele (articolo 40) e del miele estero (articolo 39) troppo spesso di qualità scadente in confronto del nostro.

Infine, nell'articolo 44 del Progetto, dato che l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica affida all'Ente Regione il compito di emanare norme legislative anche in materia di agricoltura, di cui l'apicoltura è una branca, si prevede il coordinamento delle norme emanande in sede regionale con quelle contenute nella presente legge di carattere generale.

Le sanzioni sono comminate nell'articolo 42.

Il Progetto, che vi sottoponiamo, venne compilato da una commissione di tecnici dopo lunghi studi e col concorso di scienziati e di seri apicoltori.

DISEGNO DI LEGGE

I.

ORGANI PREPOSTI
ALLA DIFESA DELL'APICOLTURA

Art. 1.

La tutela del patrimonio apistico nazionale spetta al Ministero per l'agricoltura e le foreste che la esplica a mezzo della Federazione apistica nazionale italiana (F.A.N.I.) e dei Consorzi apistici provinciali che la costituiscono.

Art. 2.

I possessori di alveari di qualsiasi sistema o tipo e qualunque sia l'entità dell'impianto possono riunirsi in Consorzi apistici provinciali, secondo le norme dei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

Alla costituzione del Consorzio provvede il Prefetto quando ne faccia domanda un gruppo notevole di apicoltori possessori di alveari a favo mobile condotti nella provincia.

Art. 4.

In difetto di tale iniziativa, il Prefetto, su parere conforme dell'Ispettore agrario provinciale o della Federazione apistica nazionale italiana, può disporre la costituzione obbligatoria del Consorzio quando nella provincia l'apicoltura abbia una notevole importanza, oppure quando la mancanza del Consorzio costituisca per essa un danno od un pericolo.

Parimenti, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può disporre l'obbligatoria costituzione del Consorzio qualora ciò si renda necessario alla tutela ed all'incremento del patrimonio apistico nazionale e della funzione pronuba delle api.

La costituzione obbligatoria del Consorzio, in tutti i casi sopra considerati, può essere richiesta anche dalla Federazione apistica

nazionale italiana sia al Ministero per l'agricoltura e le foreste sia ai Prefetti delle Province interessate.

Art. 5.

Il Consorzio, come sopra costituito, ha personalità giuridica propria ed autonoma di gestione; esso è posto sotto la vigilanza del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

Il Consorzio apistico provinciale, comunque costituito ai sensi della presente legge, comprende tutti coloro che posseggono alveari ed esercitano l'apicoltura nella provincia, sia con alveari a favo mobile sia con alveari a favo fisso, e ne ha la rappresentanza.

Art. 7.

I Consorzi istituiti ai sensi della legge 17 marzo 1926, n. 562, si trasformano di diritto nei Consorzi apistici provinciali previsti dalla presente legge.

I beni e le passività, i diritti e le obbligazioni comunque pertinenti ai Consorzi costituiti per gli scopi previsti dalla legge 17 marzo 1926, n. 562, sono di diritto trasferiti ai nuovi Consorzi apistici provinciali.

Art. 8.

Il Consorzio apistico provinciale è amministrato da un Consiglio di sette membri, eletti da soci, che devono essere apicoltori.

Alle riunioni di detto Consiglio partecipano, con voto consultivo, il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il Veterinario provinciale.

Il Regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge fisserà le norme riguardanti l'elezione del Consiglio, l'amministrazione ed il funzionamento del Consorzio.

Art. 9.

Per il proprio funzionamento il Consorzio apistico provinciale impone agli apicoltori un contributo determinato di anno in anno dal Consiglio consorziale in proporzione del nu-

mero degli alveari, sia rustici che razionali, posseduti da ciascun socio.

I contributi previsti dal precedente comma sono determinati per ruoli comunali; la riscossione avviene con la procedura speciale privilegiata per le imposte dirette.

Art. 10.

I Consorzi apistici provinciali di cui agli articoli precedenti hanno i seguenti compiti:

a) vigilare a mezzo dei propri Ispettori apistici all'applicazione della presente legge, in modo particolare per quanto riguarda la profilassi e la protezione delle api dai trattamenti insetticidi alle piante;

b) diffondere fra gli apicoltori consorziati le norme tecniche di allevamento e di profilassi, incoraggiando la trasformazione degli alveari rustici in alveari razionali, allo scopo di combattere la pratica dell'apicidio;

c) curare la selezione e la conservazione della razza di api allevata;

d) esercitare la propria vigilanza ai fini della repressione delle frodi in materia apistica;

e) vigilare a scopo sanitario le fabbriche di fogli cerei e i commercianti di miele e cera che operino nella circoscrizione del Consorzio;

f) promuovere periodici e sistematici accertamenti sanitari di tutti gli alveari;

g) indire ogni anno, entro il 31 marzo, il censimento degli alveari, razionali e rustici, esistenti nella provincia;

h) esplicare opera di assistenza a favore degli apicoltori. A tale scopo potranno provvedere, senza perseguire alcuno scopo speculativo, alla vendita dei prodotti degli apiari dei consorziati, nonchè all'acquisto di materiale apistico vario. L'esercizio di tali attività dovrà formare oggetto di gestione separata. Potranno altresì promuovere ed attuare forme di assicurazioni mutualistiche.

Art. 11.

I Consorzi provinciali, comunque costituiti, al fine di un opportuno coordinamento, devono riunirsi in una apposita Federazione nazionale, che assume la denominazione di

«Federazione apistica nazionale italiana» (F. A. N. I.).

Alla costituzione della Federazione provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 12.

La Federazione nazionale ha personalità giuridica propria e gestione autonoma; essa è posta sotto la vigilanza del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

Art. 13.

Alla Federazione apistica nazionale italiana spetta la rappresentanza dell'apicoltura italiana, oltre al coordinamento delle attività dei Consorzi provinciali.

Art. 14.

La Federazione apistica nazionale italiana è retta da una Giunta esecutiva, composta di cinque membri, e da un Consiglio nazionale costituiti secondo le norme contenute nel Regolamento.

Del Consiglio nazionale fanno parte:

a) un rappresentante per ciascuna Regione d'Italia nominato dai Consigli direttivi dei Consorzi provinciali operanti nella Regione stessa;

b) un rappresentante del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di grado non inferiore al sesto;

c) il Direttore dell'Istituto nazionale di apicoltura.

Il Consiglio nazionale elegge la Giunta esecutiva, tre sindaci revisori dei conti e tre probiviri.

Il rappresentante del Ministero e il direttore dell'Istituto di apicoltura hanno voto consultivo.

Art. 15.

Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione si provvede con contributi a carico dei Consorzi apistici provinciali. Tali contributi sono determinati dal Consiglio nazionale della Federazione in proporzione del numero degli alveari esistenti nelle singole provincie.

I contributi consortili possono essere integrati da sovvenzioni o contribuzioni del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

II.

ISPETTORI APISTICI - OBBLIGHI DEGLI APICOLTORI NELLE PROVINCIE IN CUI NON ESISTE IL CONSORZIO APISTICO

Art. 16.

I Consorzi apistici provinciali dovranno provvedersi a proprie spese di Ispettori apistici, in numero proporzionale al numero degli alveari esistenti nella Provincia e all'estensione di questa, aventi i requisiti e secondo le modalità che saranno indicate dal Regolamento.

La nomina degli Ispettori apistici è soggetta all'approvazione del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

I Consorzi apistici provinciali possono designare apicoltori di zona, di nota capacità e competenza tecnica, preposti a coadiuvare ed assistere gli Ispettori apistici provinciali nelle loro mansioni di vigilanza.

Art. 17.

Gli Ispettori apistici provinciali esplicano:

a) la vigilanza su tutti gli alveari compresi nella circoscrizione provinciale con particolare riferimento alla profilassi delle malattie soggette a denuncia, alla repressione dell'apicidio, all'osservanza delle distanze fra gli apiari e delle norme relative all'esercizio dell'apicoltura nomade;

b) la vigilanza a scopo sanitario sulle fabbriche di fogli cerei e sul commercio del miele;

c) la vigilanza sul controllo della razza di api allevata ai fini della sua purezza.

Nell'esercizio delle loro funzioni hanno la qualifica di pubblici ufficiali.

Art. 18.

Nelle provincie dove esiste il Consorzio apistico, i possessori di alveari di qualunque tipo, sia rustici che razionali, debbono farne denun-

cia al Consorzio in appositi moduli entro il 31 marzo di ciascun anno.

Nelle provincie dove il Consorzio non esiste, la denuncia deve essere fatta al Sindaco del Comune in cui è situato l'apiario.

Tanto i soci dei Consorzi quanto gli apicoltori non consorziati debbono inoltre documentare l'avvenuto pagamento della quota determinata per ogni alveare, di anno in anno, dal Consorzio apistico, o, dove non esiste, dal Prefetto della provincia. I contributi dei non consorziati verranno versati, riscossi e destinati secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 19.

Nelle provincie in cui dal censimento risulterà una maggioranza degli alveari a favo mobile su quelli a favo fisso, potrà, con decreto del Prefetto, emanato ad iniziativa del Consorzio, o, in mancanza, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, essere vietata la soppressione, anche parziale, di famiglie di api compiute allo scopo di trarne i prodotti (apicidio).

III.

PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE API.

Art. 20.

Sono malattie delle api soggette a denuncia:

- la peste americana;
- la peste europea;
- l'acariasi;
- la nosemiasi.

Con ordinanza ministeriale potranno essere aggiunte altre malattie infettive o parassitarie a carattere diffusivo.

Art. 21.

Il proprietario, il conduttore, il consegnatario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, il conducente il podere su cui trovansi gli alveari stessi e chiunque ne abbia interesse, appena constatati o sospetti l'esistenza di malattie (mortalità della covata, spopolamento degli al-

veari) deve farne denuncia su apposito modulo al Presidente del Consorzio apistico provinciale.

Tutte le persone sopra indicate hanno l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai provvedimenti di urgenza che verranno loro impartite per iscritto dall'Ispettore apistico.

Art. 22.

Nelle provincie dove non esiste il Consorzio apistico provinciale le denunce di cui all'articolo 21 verranno fatte in triplice copia al Sindaco del Comune. Questi trasmetterà subito la denuncia al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed al Prefetto, il quale darà le opportune disposizioni.

Valgono anche in questo caso le disposizioni dettate negli articoli 26, 27, 28 e seguenti.

Art. 23.

L'Istituto nazionale di apicoltura, istituito in Bologna presso l'Istituto di Zooculture dell'Università degli Studi, funziona come Organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero per l'agricoltura e le foreste dal quale dipende e della Federazione apistica nazionale italiana in materia di apicoltura.

L'Istituto nazionale di apicoltura compie anche le indagini diagnostiche sul materiale trasmesso dai Consorzi provinciali o da singoli apicoltori.

Il materiale patologico inviato all'Istituto nazionale di apicoltura viaggia in franchigia e pertanto l'Istituto nazionale di apicoltura va iscritto nell'elenco degli Istituti a tal uopo autorizzati (regio decreto 26 marzo 1922, n. 424, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 345).

È fatto obbligo all'Istituto nazionale di apicoltura di comunicare l'esito degli accertamenti positivi alla Federazione apistica nazionale italiana, ai Presidenti dei Consorzi apistici provinciali interessati, nonché ai Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e ai Prefetti delle provincie ove non esiste il Consorzio provinciale apistico.

Art. 24.

All'Istituto nazionale di apicoltura, di cui all'articolo 23, è deferito il compito di provvedere alla istruzione degli Ispettori apistici di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 25.

Le spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale di apicoltura sono a carico dello Stato, il quale vi provvede con fondi iscritti nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

Art. 26.

È proibito esporre e lasciare a portata delle api, il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto. È fatto divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare od occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattie o compresi nel territorio incluso nella « Zona infetta » di cui all'articolo seguente.

Art. 27.

Constatata l'esistenza in un apiario di una delle malattie indicate all'articolo 20, il Presidente del Consorzio apistico provinciale promuove dal Prefetto il decreto di « Apiario infetto » e di « Zona infetta ». Quest'ultima deve comprendere tutti gli alveari situati nel raggio di volo delle api, considerato non inferiore ai 3 chilometri.

Dove il Consorzio non esiste, il provvedimento prefettizio viene richiesto dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 28.

Ai fini profilattici il Prefetto, su richiesta del Presidente del Consorzio Apistico provinciale, o, in mancanza, del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, può ordinare la distruzione degli alveari infetti o sospetti di malattie infettive ed infestive e di quegli alveari che risultino abbandonati, i quali potranno essere affidati in gestione al Consorzio apistico provinciale, o, dove questo non esiste, al Consorzio della provincia più vicina.

Contro i provvedimenti prefettizi promossi dal Consorzio apistico provinciale o dall'ispet-

torato provinciale dell'agricoltura tempestivamente comunicati all'interessato, è data facoltà a quest'ultimo di ricorrere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e richiedere ulteriori accertamenti in conformità alle norme stabilite nel Regolamento.

Art. 29.

È fatto divieto di sperimentare con materiale patologico sulle api vive. Solo gli Istituti scientifici debitamente autorizzati dai competenti Ministeri possono compiere tali sperimentazioni adottando tuttavia le misure atte ad impedire la diffusione della malattia oggetto di studio.

Art. 30.

L'importazione di api vive da altre Province è consentita qualora esse siano scortate da un certificato di origine e di sanità rilasciato dai Consorzi Apistici Provinciali o dagli Organi preposti alla vigilanza apistica. Le modalità saranno fissate nel Regolamento.

IV.

DIFESA DELLA RAZZA DI API.

Art. 31.

È vietato introdurre nel territorio continentale italiano api vive di specie e razze diverse dell'*Apis ligustica* Spin. Nelle Isole della Repubblica il Presidente del Consorzio Apistico provinciale od il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura possono promuovere un decreto prefettizio che vieti la introduzione di razze di api diverse da quella predominante.

Art. 32.

Il Prefetto della provincia, su proposta del Presidente del Consorzio apistico provinciale o, dove questo non esiste, del Capo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a scopo di tutelare la purezza della razza ed il commercio delle Api regine, può emanare un decreto che istituisca una « zona di protezione », con disciplina dell'esercizio dell'apicoltura attorno agli

allevamenti industriali di api regine di riconosciuta importanza nazionale determinata dalla Federazione apistica nazionale italiana d'intesa con l'Istituto nazionale di apicoltura.

V.

TUTELA DELLA FUNZIONE PRONUBA DELLE API.

Art. 33.

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile e utile attività pronuba delle api è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante con sostanze venefiche per le api dall'inizio della fioritura alla completa caduta dei petali. I Capi degli Ispettorati provinciali della agricoltura provvederanno a pubblicare le norme disciplinari dei trattamenti insetticidi ai frutteti e a darne la più ampia diffusione. A tal fine è fatto obbligo ai fabbricanti di sostanze insetticide di imprimere a caratteri evidenti ed indelebili, sui recipienti che le contengono avvertimento che esse sono nocive alle api e indicarne l'uso.

Art. 34.

L'esercizio dell'apicoltura è considerato di interesse nazionale in quanto essenziale all'incremento della produzione agricola; ai fini di non comprometterne la esistenza e la maggiore diffusione, i redditi derivanti all'esercizio stesso non sono tassabili.

VI.

DISCIPLINA DELLE DISTANZE FRA GLI APIARI E DELL'ESERCIZIO DELL'APICOLTURA NOMADE.

Art. 35.

Tra gli apiari fissi, e tra gli apiari fissi e quelli nomadi, devono intercedere le distanze determinate dal Regolamento.

Art. 36.

Chiunque intenda esercitare in proprio o per conto di terzi l'apicoltura nomade deve possedere conveniente capacità tecnica e al-

veari idonei, anche dal punto di vista sanitario, riconosciuti dal Consorzio Apistico Provinciale.

Nelle provincie ove non esiste il Consorzio tale riconoscimento sarà rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dalla autorità sanitaria provinciale, assistiti da un apicoltore di nota capacità e competenza tecnica.

A documentazione di tale riconoscimento il nomadista verrà provvisto di apposito « Libretto di esercizio » sul quale saranno indicati anche gli esiti delle ispezioni e controvisite effettuate dagli Organi preposti alla vigilanza delle varie località di sosta.

Art. 37.

Il Prefetto, su proposta del Presidente del Consorzio apistico provinciale o, in mancanza, del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può vietare, anche solo per determinati periodi, l'esercizio dell'apicoltura nomade e lo spostamento di alveari nell'ambito della provincia o in parte di essa o infine la introduzione di alveari da altre provincie, qualora gravi esigenze sanitarie lo richiedano.

In tal caso i deliberati prefettizi verranno tempestivamente comunicati, a cura del Presidente del Consorzio apistico provinciale, o del locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al Presidente del Consorzio apistico provinciale o al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura delle provincie limitrofe, affinché ne diano ampia diffusione.

Appositi regolamenti provinciali o interprovinciali promossi dai Consorzi apistici provinciali o dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura disciplineranno la distribuzione degli alveari appartenenti ai nomadisti nell'ambito della Provincia.

VII.

TUTELA DEL COMMERCIO DEL MIELE.

Art. 38.

Qualunque sostanza che non sia il prodotto genuino delle api non può essere denominata « miele ».

Nella propaganda commerciale di qualsiasi sostanza alimentare diversa dal miele e sui

recipienti che la contengono è vietato l'uso di disegni di api di alveari o di espressioni atte a generare equivoci o a sorprendere la buona fede del consumatore.

Art. 39.

Sui recipienti di vendita del miele importato dall'estero dovrà figurare la dicitura a caratteri evidenti ed indelebili di « Miele estero » con espressa garanzia di sanità.

Art. 40.

Nel commercio del miele sono consentite le denominazioni riferite alla sorgente principale del nettare dal quale proviene (miele di acacia, di sulla, ecc.) e quelle del luogo di produzione (miele delle Alpi, del Garda, ecc.) purchè con le analisi qualitative del sedimento tali denominazioni siano chiaramente dimostrabili dall'esame del polline.

Art. 41.

Le norme relative al controllo sulla genuinità del prodotto e sull'igiene del commercio, saranno stabilite dai regolamenti sanitari.

VIII.

PENALITÀ.

Art. 42.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute negli articoli 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della presente legge, sono punite con l'ammenda da lire tremila a lire quindicimila. Alla stessa ammenda soggiace chiunque impedisca all'Ispettore apistico provinciale (articolo 16 e 17) il pieno esercizio delle sue funzioni o si rifiuti di fornirgli le informazioni richieste o le dia inesatte o mendaci o comunque si opponga alla esecuzione delle disposizioni da lui impartite, salvo che il fatto costituisca reato previsto e punito con pena maggiore dal Codice penale. Il trasgressore sarà inoltre tenuto alla rifusione dei danni. La Federazione apistica nazionale italiana e i consorzi apistici provinciali sono autorizzati a costituirsi parte civile nei

giudizi penali contro i colpevoli di reati preveduti dalla presente legge.

IX.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 43.

Apposito Regolamento stabilirà le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 44.

Le norme legislative che in materia di apicoltura verranno emanate dagli Enti regionali di cui al Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, dovranno essere coordinate con la presente legge.